



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
CONSIGLIO PROVINCIALE DI  
NAPOLI**

**NOTIZIE DALL'ORDINE N. 2/2010**

**Napoli 20 GENNAIO 2010 (\*)**

**ENTRO IL 12 APRILE 2010 E' OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI QUANTI HANNO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FINO AL 12 APRILE 2007 SENZA ESSERE IN POSSESSO DEL TITOLO DI LAUREA. LA "NOVELLA" E' STATA INTRODOTTA DALLA LEGGE 6 APRILE 2007 N. 46 (C.D. LEGGE PER ASSOLVIMENTO DI OBBLIGHI COMUNITARI), DI CONVERSIONE DEL D.L. 15 FEBBRAIO 2007 N. 10, CHE HA MODIFICATO L'ART. 8 DELLA LEGGE 12/79. LA CONDIVISIBILE INTERPRETAZIONE IN SUBIECTA MATERIA DEL NOSTRO CONSIGLIO NAZIONALE CON CIRCOLARE N. 1030 PROT. N. 00563/U/24 DEL 19 GENNAIO 2010.**

Come vi è noto, cari colleghi, il decreto legge 15 febbraio 2007 n. 10 convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 2007 n. 46, contiene alcune

disposizioni che **hanno inciso profondamente sulla legge 11 gennaio 1979 n. 12** istitutiva dell'Ordinamento dei Consulenti del Lavoro.

Si tratta, come certamente ricorderete, di regolamentazioni adottate per **“adeguamento a disposizioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro” attraverso alcune modifiche alla citata legge 12/79.**

Di rilievo, dunque, le modifiche alla nostra legge apportate dall'art. 5 ter della legge 46/2007, di conversione del D.L. 15/2007, che possiamo così riassumere:

- a) All'art. 1 in materia di CED;
- b) All'art. 3, comma 2, lettera d) mediante **l'introduzione del titolo di laurea per l'accesso alla professione;**
- c) All'art. 9 in materia di **“domicilio professionale”** per individuare il CPO legittimato all'iscrizione nell'Albo Provinciale;
- d) All'art. 8 **contenente una disposizione transitoria per la salvaguardia dei diritti acquisiti da chi ha conseguito l'abilitazione, prima dell'entrata in vigore della norma, senza essere in possesso del titolo di studio di “laurea”.**

Giova, a tal proposito, trascrivere la modifica all'art. 8 della nostra legge professionale mercè l'introduzione dell'art. 8 bis (c.d. norma transitoria) che così recita:

**"Art. 8 - bis. - 1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di**

***iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013".***

La legge n. 46/2007, di conversione del D.L. 15/2007, è stata pubblicata in **G.U. n. 84 del 11 aprile 2007** e, per espressa previsione del legislatore (trattandosi di conversione di decreto legge), è entrata in vigore **il giorno successivo** della sua pubblicazione: ergo **il 12/4/2007**.

**Ed infatti, da quella data, è possibile l'iscrizione nel registro dei praticanti solo se si è in possesso di uno dei titoli di laurea indicati dal legislatore nel mentre, entro i tre anni dalla sua entrata in vigore (id: 12 aprile 2010), è obbligatoria, a pena di decadenza, l'iscrizione nell'albo di quanti hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione fino alla data del 12/4/2007 senza essere in possesso del titolo di studio della laurea.**

Sull'argomento è intervenuto, proprio ieri, il nostro Consiglio Nazionale.

Con circolare n. 1030, Prot. 00563/U/24 del 19/1/2010, il CNO ha sancito le linee interpretative della normativa in commento così argomentando:

- a) la data limite per effettuare l'iscrizione nell'Albo Provinciale di competenza è, a **pena di decadenza dell'efficacia giuridica del certificato di abilitazione, il 12 aprile 2010**;
- b) la disposizione sub a) riguarda, **esclusivamente**, coloro che hanno conseguito l'abilitazione entro la data del 12 aprile 2007 **senza essere in possesso del titolo di studio di laurea**;
- c) **la data attestante l'effettiva abilitazione alla professione è quella indicata sul certificato rilasciato dalla competente Direzione Regionale del Lavoro a prescindere da quella di superamento della prova orale**;
- d) i consulenti del lavoro, in possesso del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado, **già iscritti con la vecchia normativa o che si iscriveranno con la nuova** e che successivamente **si sono**

cancellati o si cancelleranno dall'Albo, potranno reinscrivere senza alcuna limitazione poiché la nuova normativa, riguardante la professione di Consulente del Lavoro, non influisce su un titolo già acquisito, così come previsto dall'art. 40 della legge 11 gennaio 1979 n. 12.

Alla luce dell'interpretazione del Consiglio Nazionale, da noi ampiamente condivisa in virtù del brocardo “**in claris non fit interpretatio**”, ne consegue che, in Campania, **hanno l'obbligo di iscrizione entro il 12 aprile 2010, a pena di decadenza dell'abilitazione conseguita, coloro che, in possesso del solo titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, hanno partecipato con successo alle sessioni di esame fino a quella del 2005 inclusa.**

Tale ultima sessione, iniziata con le prove scritte a Novembre del 2005, ha, infatti, visto il rilascio dell'abilitazione firmata dal Direttore della D.R.L. Campania in data **1/12/2006.**

A tal proposito si precisa che **sono esclusi da questa limitazione (id: obbligo di iscrizione entro il 12 aprile 2010) coloro che hanno conseguito l'abilitazione fino alla sessione 2005 inclusa essendo già in possesso di uno dei titoli di studio dichiarati validi dalla nuova normativa (id: laurea ordinamentale o laurea breve) indipendentemente che lo abbiano dichiarato o meno nella istanza di partecipazione agli esami di abilitazione nel mentre sono soggetti al termine perentorio del 12 aprile 2010 coloro che sono in possesso di diplomi di laurea non ricompresi fra quelli indicati dal legislatore nella norma del 2007 ovvero che, pur essendo validi, siano stati conseguiti dopo il superamento dell'esame di abilitazione.**

Ma il nostro Consiglio Nazionale, altrettanto correttamente secondo noi, si è occupato anche di coloro che hanno conseguito l'abilitazione

successivamente alla sessione 2005 (ovviamente in base alla data di rilascio dell'abilitazione da parte della DRL Campania) e quindi dal 2006 in poi essendo la data di rilascio delle abilitazioni avvenuta oltre quella del 12 aprile 2007 (ed infatti in Campania, ad esempio, l'abilitazione relativa alla sessione 2006 è stata rilasciata in data 1/10/2007).

In primis, il CNO ha escluso dalla limitazione (id: presentazione dell'iscrizione nell'Albo entro la fatidica data del 12 aprile 2010) quelli partecipanti agli esami di abilitazione **in corso** alla data di entrata in vigore della legge 46/2007 (id: 12 aprile 2007) e, quindi, della sessione 2006 le cui prove scritte sono iniziate nel novembre 2006 con esami ancora in corso alla data del 12 aprile 2007 vero è che l'abilitazione di quella sessione reca la data del 1 ottobre 2007.

**Ergo, gli abilitati nella sessione 2006 non devono, a pena di decadenza, presentare iscrizione entro il 12 aprile 2010!**

Per gli esami successivi alla sessione 2006, il CNO si rifà esattamente al contenuto letterale del 2° periodo dell'art. 8 bis della legge 12/79 così come novellata dalla legge 46/2007 in esame che, volentieri, riportiamo ai fini di una maggiore comprensione ermeneutica: ***“I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d) che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013”.***

Questo significa la possibilità **di sostenere gli esami di abilitazione fino al 31/12/2013** per coloro che, **alla data del 12 aprile 2007** e non essendo in possesso della laurea:

***A. erano già iscritti nel registro dei praticanti;***

***B. avevano già presentato domanda di iscrizione per essere inseriti in tale registro;***

***C. avevano ottenuto già il certificato di compiuta pratica.***

Tale disposizione, correttamente interpretata, porta nella direzione che gli **ultimi esami validi** per coloro che non sono in possesso del titolo di studio della laurea, purché in possesso dei requisiti sub A.), B.) e C.), **sono quelli della sessione 2012 che si concluderanno entro il 31/12/2013.**

**Per questi soggetti “la norma non prevede alcun limite temporale per procedere all’iscrizione nell’Albo che potrà, pertanto, avvenire anche successivamente al 31/12/2013”.**

**Da Novembre 2013 (id: sessione 2013) agli esami, invece, potranno partecipare solo candidati in possesso di laurea.**

Noi ci auguriamo che attraverso il nostro sito, [www.ordinecdlna.it](http://www.ordinecdlna.it), questa informativa possa essere letta da quanti si rispecchiano nella fattispecie esaminata e che, quindi, presentino, avendone interesse, entro il 12 Aprile 2010 domanda di iscrizione nell’albo gestito dal nostro CPO.

Il nostro sito è molto ben visitato da parecchie migliaia di utenti ogni mese per cui lo riteniamo, per chi ama la professione e la materia del lavoro, un punto di riferimento degno di apprezzamento.

Non da oggi, infine, il nostro Consiglio si distingue per la costante informativa ai colleghi.

La rubrica “Notizie dall’Ordine” ne è una testimonianza più che probante.

***La presente informativa è resa, anche per rispetto, a tutti i colleghi iscritti nell’Albo di Napoli che abbiano avuto praticanti i quali, fino alla sessione 2005 compresa e con il solo titolo di scuola secondaria di secondo grado, hanno conseguito l’abilitazione senza, poi, procedere all’iscrizione nell’Albo.***

**Sarà anche loro cura provvedere ad informare i loro ex praticanti della necessità di adempimento entro quella data sempre che gli stessi**

**vogliono considerare valida un'abilitazione conseguita dopo anni di studio e di sacrifici.**

Peraltro, e questo anche vi è noto, nessun obbligo, neanche di cooperazione, sussiste a carico del nostro CPO di fare annunci, avvisi o proclami.

Per gli operatori del diritto vale, pur sempre, il principio: "***ignorantia legis non excusat***".

Sicuramente il CNO e l'ANCL procederanno con articoli flash a grande richiamo sulle pagine della stampa specializzata e non.

**Noi ripeteremo, per quanto di competenza istituzionale, la pubblicazione dell'informativa sul sito con schermate di evidenza.**

Niente di più! Non ci sentiamo, sinceramente, di affrontare spese postali per avvisare gli abilitati fino alla sessione 2005 inclusa di questo loro onere che, pertanto, è in direzione di un loro esclusivo interesse.

Sarebbe anche un'offesa alla dignità degli altri iscritti.

Ad maiora.

IL PRESIDENTE

**EDMONDO DURACCIO**

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**